PROPOSTA DI LEGGE 1429 / NUOVA IMU

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Il disegno di legge di riordino dell'IMU e della TASI è sicuramente da salutare con

favore ma si ritiene che il nuovo impianto potrebbe essere strutturato in maniera più

organica, colmando le "zone d'ombra" che residuano dalla normativa precedente,

anche alla luce delle risposte offerte dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni in

merito alle controversie sorte tra contribuenti e comuni.

Il tema, come si diceva, è di notevole importanza: basti pensare all'incremento del

gettito collegato ad ICI/IMU/TASI nell'ultimo decennio che da 9.848 milioni di euro

nel 2011 è passato a 20.748 milioni nel 2013 ed a 21.245 milioni nel 2016 (fonte

prospetto MEF).

A fronte di tale aumento di gettito e di un assetto normativo spesso lacunoso, sono

sorte numerose e dispendiose controversie; secondo la relazione del MEF (giugno

2019) relativa all'analisi del contenzioso tributario 2018, si evidenzia nei giudizi

avanti le CTP un ampio incremento delle controversie nei confronti degli enti locali

(da 26.998 nel 2016 a 33.057 del 2018) ed anche un esame per tipologia di tributo

evidenzia che il 12,79% delle controversie pendenti in primo grado è riferibile ai

tributi sulla proprietà immobiliare, a fronte, ad esempio dell'8,85% riconducibile alle

controversie in materia di IVA.

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi Sede: 00186 Roma, via Banco di S. Spirito, 42

Cod. Fisc.: 97214580587

P.IVA: 13619141008

Avv. Antonio Damascelli Presidente 70122 Bari, via Putignani, 210 Tel/Fax: 0805248385

Si sottopongono, quindi, all'attenzione dell'on. le V Commissione Finanze le seguenti

osservazioni.

Articolo 2 - Presupposto e prima casa

L'articolo 2 individua, quale presupposto dell'imposta, il possesso degli immobili e

nel secondo periodo prevede "che il possesso di abitazione principale non costituisce

presupposto".

Secondo una redazione più lineare, si ritiene più corretto trasferire il tema della prima

casa in una norma specifica di esenzione (come previsto dall'articolo 7), in quanto ciò

che esclude il pagamento dell'Imu non è una mancata realizzazione del presupposto,

ma invece la presenza di una destinazione specifica che il legislatore ritiene

meritevole di esenzione.

La classificazione suggerita, nell'assegnare la regola alla categoria dell'esenzione

eviterebbe anche inutili richieste dei Comuni (e correlati contenziosi avviabili dai

contribuenti), poiché la conoscenza, da parte degli uffici anagrafici, che quel

contribuente abiti soltanto in quel determinato immobile eviterebbe al contribuente

un'inutile attività di denuncia. Per altro verso, la qualificazione in termini di esenzione

si integrerebbe con la disposizione del comma 2 lett. b) art. 2, che richiama la

residenza anagrafica quale elemento costitutivo della nozione di abitazione principale.

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi Sede: 00186 Roma, via Banco di S. Spirito, 42

Cod. Fisc.: 97214580587 P.IVA: 13619141008 Avv. Antonio Damascelli Presidente 70122 Bari, via Putignani, 210 Tel/Fax: 0805248385



Potrebbe essere estesa la previsione espressa dell'esenzione (o della mancanza del

presupposto) anche ai casi in cui l'immobile adibito ad abitazione principale sia

classificato in categoria A/10. La casistica, infatti, è ricca di queste realtà abitative e,

in tema di ICI, la giurisprudenza di merito in passato ha riconosciuto, infatti, il

beneficio dell'esenzione al possesso di immobili classificati in cat. A/10 e destinati ad

abitazione principale.

Sempre nell'art. 2, comma 2 lett.c) n. 4, sarebbe opportuno estendere la nozione di

abitazione principale anche alla casa assegnata al convivente more uxorio, avendo

stabilito il diritto vivente (Cass. 30.04.2019 n. 11416) che la costituzione con sentenza

del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli ed assegnatario della

casa familiare comporta che, anche nel caso di cessazione della convivenza more

uxorio, il soggetto passivo diventi il genitore assegnatario, anche se quest'ultimo non

fosse comproprietario, con conseguente liberazione del genitore proprietario ma non

assegnatario dell'immobile.

Questo principio è derivato dall'applicazione dell'art. 4 comma 12 quinques del d.l. n.

16 del 2012, in virtù del quale "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale

propria di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive

modificazioni, nonche' all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive

modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi Sede: 00186 Roma, via Banco di S. Spirito, 42

Cod. Fisc.: 97214580587 P.IVA: 13619141008 Avv. Antonio Damascelli Presidente 70122 Bari, via Putignani, 210

Tel/Fax: 0805248385

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli

effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di

abitazione".

Sarebbe opportuna una stesura più diffusa, che toccasse anche i problemi delle ipotesi

di mancata coincidenza tra la residenza e l'effettiva dimora di tutti i componenti della

famiglia per meglio distinguere le ipotesi del tutto ordinarie da quelle invece di tipo

elusivo (ad esempio, destinazione della seconda casa al famigliare trasferitosi in quel

diverso comune per ragioni di lavoro).

Si segnala altresì la necessità di dar rilievo al concetto civilistico di cui all'articolo

817 codice civile per l'individuazione delle pertinenze, non essendo possibile lasciare

margini diversi ai singoli regolamenti comunali (es regolamento comunale di Milano

per ICI considerava pertinenza il box solo se ubicato nello stesso immobile

dell'appartamento, senza dare alcun rilievo al concetto di destinazione di un bene a

servizio dell'altro).

Articolo 2 – definizione fabbricati / aree edificabili / terreni

Senza poter prevedere un'elencazione esaustiva e tassativa sarebbe però opportuno

risolvere alcune delle principali tematiche oggetto di contenzioso degli ultimi anni,

quali quelle relative alla tassazione delle costruzioni non ancorate al suolo (es

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi Sede: 00186 Roma, via Banco di S. Spirito, 42

Cod. Fisc.: 97214580587

od. Fisc.: 9721458058 P.IVA: 13619141008 Avv. Antonio Damascelli Presidente 70122 Bari, via Putignani, 210

Tel/Fax: 0805248385

costruzioni galleggianti), delle aree dei porti, dei pontili, dei posti barca ed anche degli

specchi d'acqua sottostanti che diversi comuni ritengono assoggettare ad imposta

anche se, evidentemente, gli stessi non hanno nessuno dei requisiti per essere

ricondotti al concetto di "fabbricato".

Altri temi che hanno interessato la giurisprudenza e che potrebbero essere risolti dalla

normativa sono quelli dei ripetitori telefonici (che la Suprema Corte di Cassazione ha

ritenuto tassabili perché dotati di tralicci ancorati al suolo) o degli impianti

fotovoltaici (censiti in D1) costruiti sui lastricati solari.

Articolo 3 – soggetti passivi

Dopo aver individuato i soggetti passivi nel proprietario e nei titolari di diritti reali

minori, la norma prevede l'obbligo dell'imposta, in caso di leasing immobiliare, a

carico del locatario che utilizza il bene, a partire dal momento della stipula del

contratto e per tutta la durata dello stesso, specificandosi che per durata del contratto di

locazione finanziaria si intende il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data

di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi Sede: 00186 Roma, via Banco di S. Spirito, 42

Cod. Fisc.: 97214580587 P.IVA: 13619141008 Avv. Antonio Damascelli Presidente 70122 Bari, via Putignani, 210

Tel/Fax: 0805248385

La norma attualmente in vigore così come strutturata ha portato a numerosissime

controversie in tutti i casi in cui alla fine del contratto non sia stata esercitata l'opzione

di riscatto ma tuttavia l'immobile non sia stato materialmente rilasciato.

La giurisprudenza di merito si è orientata in modo contrastante, alimentando notevoli

contenziosi (ad esempio per CTR Lazio (n.7594/2018) e CTR Veneto (823/2018)

rileva solo la data di cessazione del contratto, mentre per CTR Lombardia (5069/2016

e 1934/2017 momento fondamentale è quello del rilascio materiale dell'immobile).

Nella proposta di legge in commento, l'articolo 3, con evidente intento di risolvere i

dubbi di cui sopra, individua il soggetto passivo nell'utilizzatore fino al momento della

consegna effettiva del bene.

La scelta legislativa, tuttavia, suscita alcune perplessità poiché, dal punto di vista

giuridico, una deroga ad un principio generale dovrebbe essere applicata

rigorosamente e, quindi, solo in caso di un contratto di leasing efficace mentre, in caso

contrario l'onere dovrebbe ricominciare a gravare sulla società proprietaria.

Secondo questa interpretazione, offerta di recente anche dalla Cassazione (sentenza

13793/2019) nel caso di detenzione dell'immobile senza valido titolo giuridico, dopo

la scadenza del contratto, cioè senza che sia ancora avvenuta la consegna del bene

dall'utilizzatore al locatore, l'Imu grava sul proprietario e non sull'utilizzatore, il

quale è solo un detentore qualificato.

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi Sede: 00186 Roma, via Banco di S. Spirito, 42

P.IVA: 13619141008

Avv. Antonio Damascelli Presidente 70122 Bari, via Putignani, 210 Tel/Fax: 0805248385



Articolo 7 - Esenzioni

Come nell'assetto in vigore sono previste esenzioni di tipo soggettivo / oggettivo / per

classificazione / per destinazione.

Il tema delle esenzioni per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro ha

creato negli anni moltissimi contenziosi, con l'intervento anche della Corte Europea in

relazione all'esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti ecclesiastici. La

Corte ha considerato l'esenzione ici prevista dall'Italia alla stregua di un aiuto di stato

incompatibile con la normativa europea.

Ora con la nuova norma, al punto 3 si richiama l'articolo 82 del D.L. 117 del 2017 che

regola le attivita' degli enti del terzo settore che a sua volta richiama l'articolo 7 del

DL 504 che regola la "vecchia" IMU. Il rimando da una norma all'altra rischia di far

perdere il concetto che, anche secondo la Corte Europea e la Corte di Cassazione, deve

regolare l'esenzione, ossia

L'immobile deve essere nel possesso di uno degli enti previsti dal DL 117

• Nell'immobile l'ente deve svolgere direttamente e MAI per il tramite di

altri soggetti attività di tipo assistenziale / sanitaria / didattica / ricettiva /

culturale / ricreativa / sportiva

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi Sede: 00186 Roma, via Banco di S. Spirito, 42

ede: 00186 Roma, via Banco di S. Spi Cod. Fisc.: 97214580587

P.IVA: 13619141008

70122

Avv. Antonio Damascelli Presidente 70122 Bari, via Putignani, 210

Tel/Fax: 0805248385

• Queste attività devono essere svolte ESCLUSIVAMENTE con modalità

non commerciali

Rileva la modalità di svolgimento e NON la finalità dell'ente

Visti tutti i precedenti ed importanti contenziosi si ritiene indispensabile che la norma

vada ad identificare meglio i concetti di cui sopra, non limitandosi al richiamo di

norme collocate in altri ambiti.

Articoli 8 ed 11 - Versamenti e riscossione

Non si affronta il problema del versamento in eccedenza. Attualmente se il

contribuente per errore versa più del dovuto non può utilizzare l'eccedenza in

diminuzione del versamento successivo ma quasi tutti i regolamenti comunali

prevedono solo la possibilità di chiedere il rimborso.

Ouesto comporta un danno economico per il contribuente (che anticipa attendendo il

rimborso) ma anche per il comune obbligato ad un aggravio burocratico nel disbrigo

della pratica di rimborso.

Nel nuovo testo si potrebbe specificare che (come per tutte le imposte auto liquidate)

sono possibili compensazioni verticali. Ovviamente non orizzontali.

Altra ipotesi non infrequente legata alla riscossione è quella dell'errore materiale nella

compilazione del modello F24 di pagamento per cui l'imposta seppur correttamente

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

Sede: 00186 Roma, via Banco di S. Spirito, 42 Cod. Fisc.: 97214580587

P.IVA: 13619141008

Avv. Antonio Damascelli Presidente 70122 Bari, via Putignani, 210

Tel/Fax: 0805248385

calcolata viene versata ad un comune non legittimato, indicando un codice catastale

differente. In tali casi il contribuente viene assoggettato a sanzione da parte del

comune che non ha ricevuto l'importo e deve invece presentare istanza di rimborso

all'altro comune.

Sarebbe auspicabile prevedere in questi casi di errore formale il passaggio diretto

dell'importo tra i due comuni, senza aggravio per il contribuente, salvo, ovviamente

una sua istanza a proposito.

Articolo 9 - Deducibilità dal reddito dell'Imu sui beni strumentali

Con la previsione dell'innalzamento della quota di Imu detraibile la nuova norma va

certamente a far affievolire la problematica della legittimità costituzionale della

normativa previgente. La previsione attuale andrà comunque a dover essere raccordata

previsione con quella contenuta nell'art. 3 del decreto crescita.

Articolo 10 - Sanzioni

L'articolo 10 richiama espressamente l'applicazione dell'articolo 13 del D.lgs 471 per

le ipotesi di mancato o parziale versamento. Si ritiene invece opportuno richiamare

espressamente tutta la disciplina generale delle sanzioni amministrative prevista dal

UNCAT

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi Sede: 00186 Roma, via Banco di S. Spirito, 42

Cod. Fisc.: 97214580587 P.IVA: 13619141008 Avv. Antonio Damascelli Presidente 70122 Bari, via Putignani, 210

Tel/Fax: 0805248385



D.lgs 472, ed in particolare le ipotesi di esclusione della sanzione di cui all'articolo 6 o quelle di applicazione di sanzioni ridotte di cui al comma 4 dell'articolo 7.

Richiamare espressamente anche l'istituto del ravvedimento operoso.

Rivedere la misura delle sanzioni che resta eccessivamente gravosa, diversa dovendo essere la ratio delle sanzioni in tema di tributi locali rispetto a quelli erariali.

Roma, 16 luglio 2019

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi Il Presidente Avv. Antonio Damascelli